

DELIBERAZIONE 10 DICEMBRE 2019

522/2019/R/GAS

PROCESSO DI RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA E USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1091^a riunione del 10 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transeuropee;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (di seguito: Regolamento (UE) 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 4PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 82/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 4PRT e 2018-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM;

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 5PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 201/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 201/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 giugno 2017, 413/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 413/2017/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 512/2018/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 512/2018/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 203/2019/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 514/2013/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione 2014-2017 (4PRT); in tale sede l’Autorità ha avviato un procedimento per il contenimento delle perdite fisiche e contabili, anche finalizzato alla definizione di un protocollo di manutenzione dei componenti e delle apparecchiature degli impianti di regolazione e misura e all’introduzione di incentivi per la riduzione dei livelli di perdite fisiche e contabili nei punti di riconsegna della rete di trasporto;
- con la deliberazione 82/2017/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRT);
- in sede di avvio del procedimento per 5PRT, l’Autorità ha evidenziato l’opportunità di procedere ad un riordino dell’assetto e delle responsabilità nello svolgimento dell’attività di misura sull’intero perimetro del trasporto del gas naturale e di definire i requisiti funzionali minimi impiantistici e manutentivi dei sistemi di misura nei punti di ingresso e di uscita su tali reti, anche ai fini dell’implementazione della disciplina del bilanciamento di cui al Regolamento (UE) 312/2014, nell’ottica di rendere disponibili tempestivamente dati di misura affidabili per un’efficiente gestione del servizio di bilanciamento;
- in particolare, con il punto 6 della deliberazione 82/2017/R/GAS l’Autorità ha richiesto all’impresa maggiore di trasporto, in coordinamento con gli altri gestori delle reti di trasporto, di sottoporre a consultazione le modifiche ai Codici di rete in materia di requisiti funzionali minimi impiantistici e manutentivi dei sistemi di misura nei punti di ingresso e di uscita sul sistema di trasporto;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 6 della deliberazione 82/2017/R/GAS, l’impresa maggiore di trasporto ha pubblicato sul proprio sito internet una proposta di aggiornamento del proprio Codice di rete per la consultazione pubblica di tutti i soggetti interessati; in data 26 giugno 2017 (prot. Autorità A/21944 del 26 giugno 2017), l’impresa maggiore di trasporto ha trasmesso all’Autorità la suddetta proposta di aggiornamento del Codice di rete, fornendo evidenza degli esiti del processo di consultazione dei soggetti interessati;

- nell'ambito del documento per la consultazione 413/2017/R/GAS, recante le principali linee di intervento per la riforma dei criteri di regolazione tariffaria del trasporto gas per il 5PRT, l'Autorità ha evidenziato l'opportunità che la definizione dei requisiti minimi dei sistemi di misura fosse inclusa in un più ampio processo di riforma degli assetti del servizio; in particolare, l'Autorità ha evidenziato la necessità di intervenire secondo le seguenti linee di azione:
 - a) attribuzione all'impresa maggiore di trasporto dei seguenti compiti:
 - (i) rilevare e raccogliere i dati di misura sull'intero perimetro della rete di trasporto, acquisendo tali dati dai soggetti titolari degli impianti di misura;
 - (ii) presidiare l'affidabilità dei dati di misura che vengono raccolti, anche sulla base di predefiniti requisiti prestazionali minimi degli impianti di misura;
 - b) con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto:
 - (i) definire requisiti minimi funzionali, impiantistici e manutentivi dei sistemi di misura e dei relativi componenti, nonché delle apparecchiature che costituiscono le stazioni di regolazione e misura (REMI);
 - (ii) introdurre opportuni meccanismi incentivanti (quali ad esempio l'applicazione di un corrispettivo tariffario specifico analogo a quello applicato dalle imprese di distribuzione di energia elettrica che non rispettano i requisiti tecnici degli impianti di utenza o che non ne certificano l'adeguatezza) in capo ai soggetti titolari degli impianti di regolazione e misura, da applicare nei casi di mancato rispetto dei requisiti di cui alla precedente lettera (i);
 - (iii) sempre con finalità incentivante, prevedere che il mancato rispetto dei requisiti minimi comporti la perdita del diritto al riconoscimento degli indennizzi automatici previsti dalla disciplina della qualità;
 - (iv) prevedere la possibilità di trasferire, su istanza del cliente finale, la titolarità degli impianti di misura del punto di riconsegna al gestore del sistema di trasporto, con la conseguente necessità di definire una articolazione tariffaria differenziata tra clienti finali che hanno ceduto la titolarità dell'impianto e clienti finali che invece ne hanno mantenuto la titolarità;
- in esito al documento per la consultazione 413/2017/R/GAS sono state evidenziate, dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, le seguenti esigenze:
 - a) definire *standard* impiantistici, manutentivi e prestazionali per gli impianti di misura attraverso un processo di consultazione pubblica, demandato all'impresa maggiore di trasporto, che coinvolga tutti gli *stakeholder* interessati;
 - b) definire, sulla base di tali *standard*, un programma di adeguamento tecnologico degli impianti di misura, da realizzare in modo graduale;
 - c) con riferimento al trasferimento della titolarità degli impianti di misura dei punti di riconsegna al gestore del sistema di trasporto:
 - (i) garantire al soggetto cedente le medesime informazioni sui dati di misura di cui dispone oggi;
 - (ii) definire il corrispettivo che l'impresa di trasporto deve corrispondere al cliente finale per l'acquisizione degli impianti di misura sulla base del valore

- residuale dell'impianto e di un contributo *una tantum* a copertura del costo per l'alimentazione elettrica;
- (iii) in caso di acquisizione dell'impianto di misura da parte dell'impresa di trasporto, definire le procedure per l'accesso, da parte della medesima impresa di trasporto, agli impianti di misura e alla cabina di regolazione, nonché declinare la possibilità di effettuare interventi diretti sugli apparati di regolazione (che possano influire sull'attività di misura);
- d) con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi e all'articolazione tariffaria per l'attività di misura:
- (i) prevedere che tutti gli *asset* e le attività funzionali all'attività di misura del trasporto gas costituiscano oggetto della regolazione e concorrano a definire un sistema tariffario unitario, associato ad uno specifico sistema di perequazione che garantisca ai soggetti che prestano il servizio le rispettive quote di ricavo di riferimento;
- (ii) articolare i corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura distinguendo tra corrispettivi per l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura (di seguito richiamata come attività di *metering*) e corrispettivi per l'attività di raccolta, trasmissione, validazione, eventuale ricostruzione, archiviazione, elaborazione e messa a disposizione dei dati di misura (di seguito richiamata come attività di *meter reading*), anche al fine di evitare duplicazioni di costo per i soggetti che non abbiano ceduto l'impianto all'impresa di trasporto; alcuni soggetti hanno inoltre evidenziato l'opportunità che i suddetti corrispettivi siano definiti con congruo anticipo al fine di consentire ai clienti finali di valutare la convenienza della cessione degli impianti ai gestori di rete;
- (iii) disegnare l'articolazione tariffaria di cui alla precedente lettera ii) in maniera da minimizzare gli impatti sui processi di fatturazione dei servizi di trasporto dall'impresa di trasporto agli utenti e dagli utenti ai clienti finali;
- e) valutare l'opportunità di adottare uno specifico codice di misura, distinto da quello di trasporto, che disciplini le modalità di erogazione del servizio di misura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 575/2017/R/GAS, l'Autorità ha prorogato per il periodo transitorio 2018 e 2019 le disposizioni vigenti nel 4PRT, opportunamente integrate tenendo conto degli esiti della consultazione; con riferimento all'attività di misura svolta dalle imprese di trasporto, sono state prorogate le disposizioni transitorie in materia di corrispettivo per l'attività di misura svolta dalle imprese di trasporto di cui all'articolo 2 della deliberazione 514/2013/R/GAS;
- con il documento per la consultazione 512/2018/R/GAS, recante gli orientamenti finali sui criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (5PRT), l'Autorità, tenendo conto di quanto già prospettato nel documento per la consultazione 413/2017/R/GAS in relazione alla definizione di un'articolazione tariffaria dell'attività di misura, ha

sottoposto a consultazione l'introduzione di misure volte ad assicurare, per i clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, la neutralità tra mantenere la proprietà dell'impianto o, a fronte del pagamento di un corrispettivo, cederne la titolarità all'impresa di trasporto;

- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, recante i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 5PRT, l'Autorità ha confermato le previsioni formulate nell'ambito del documento per la consultazione 512/2018/R/GAS introducendo una specifica componente tariffaria a copertura dei costi connessi alle attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura presso i clienti finali, da applicare ai punti di riconsegna dei clienti finali che hanno ceduto la titolarità dell'impianto di misura;
- con la medesima deliberazione 114/2019/R/GAS, l'Autorità ha altresì rimandato la definizione di previsioni regolatorie per il riassetto dell'attività di misura del gas naturale in esito a specifiche consultazioni;
- nel corso del procedimento di approvazione delle tariffe per il servizio di trasporto per l'anno 2020, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha, tra l'altro, richiesto l'introduzione di un meccanismo di conguaglio delle eventuali differenze rispetto ai valori di gas non contabilizzato (GNC) che saranno effettivamente consuntivati, a fronte dell'impegno di avviare con urgenza un piano di riassetto dell'attività di misura;
- con la deliberazione 201/2019/R/GAS, in sede di approvazione delle tariffe per il servizio di trasporto per l'anno 2020, l'Autorità ha dato mandato alla Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità, in collaborazione con la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, di approfondire la posizione formulata dalla società Snam Rete Gas S.p.A. in relazione al riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto e all'ammodernamento dei relativi sistemi di misura, valutando contestualmente l'istanza formulata in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi del GNC;
- sussiste un legame tra l'affidabilità e l'adeguatezza delle misure rilevate in entrata e in uscita dalla rete di trasporto e il livello di GNC riscontrato sulla medesima rete, tale da poter affermare che i soggetti che non svolgono in maniera adeguata l'attività di misura impongono dei costi all'intero sistema del gas, i c.d. costi di mancato adeguamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- successivamente all'adozione della deliberazione 201/2019/R/GAS, la società Snam Rete Gas S.p.A., con nota del 26 luglio 2019 (prot. Autorità A/20089 del 26 luglio 2019), ha presentato alla Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling e alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità le proprie ipotesi operative in particolare con riferimento a:
 - a) l'individuazione di requisiti minimi impiantistici, prestazionali e manutentivi (ispezioni, verifiche funzionali, verifiche periodiche, ecc.) degli impianti di misura;

- b) la necessità di effettuare un censimento impiantistico e la definizione di un piano di *upgrading*/acquisizione degli impianti;
- nella nota richiamata al precedente punto la società Snam Rete Gas S.p.A. ha anche segnalato l'esigenza che l'Autorità proceda a:
 - a) definire *standard* di qualità del servizio coerenti con le nuove ipotesi di assetto prospettate nella deliberazione 114/2019/R/GAS;
 - b) rivedere i criteri di regolazione tariffaria dell'attività di misura;
 - c) definire un codice di misura che regoli il rapporto tra le parti coinvolte nel processo di misura secondo criteri di trasparenza e non discriminatorietà.

RITENUTO CHE:

- il riassetto dell'attività di misura debba perseguire l'obiettivo generale di ridurre il livello del GNC, garantendo che le misure del gas in entrata e uscita dalla rete di trasporto rispondano a predefiniti canoni di accuratezza ed affidabilità attraverso una responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione di tale attività;
- di conseguenza, sia necessario che il riassetto dell'attività di misura, tenendo conto anche delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 413/2017/R/GAS, preveda:
 - a) la revisione delle responsabilità dell'attività di misura, attribuendo all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità dell'attività di *meter reading* (che consiste nelle operazioni necessarie alla raccolta, alla trasmissione, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura) sull'intero perimetro del trasporto del gas naturale, indipendentemente dalla titolarità dell'impianto di misura;
 - b) l'individuazione di requisiti minimi impiantistici, prestazionali e manutentivi (ispezioni, verifiche funzionali, verifiche periodiche, ecc.) degli impianti di misura e definizione di *standard* di qualità del servizio, al fine di garantire il rafforzamento dell'accuratezza e dell'affidabilità delle misure rilevate;
 - c) l'obbligo per titolari degli impianti di misura di garantire la conformità agli *standard* di qualità del servizio che saranno individuati, con oneri a proprio carico;
 - d) la facoltà, per i clienti finali titolari dell'impianto di misura, di cedere (a titolo oneroso) l'impianto all'impresa di trasporto, con la conseguente applicazione presso il relativo punto di riconsegna di uno specifico corrispettivo per l'attività di *metering* che (di lì in avanti) sarà svolta dall'impresa di trasporto; tale facoltà trova già un riscontro nel quadro regolatorio applicabile a decorrere dal 2020 definito con la deliberazione 114/2019/R/GAS, che ha introdotto una specifica componente tariffaria da applicare ai punti di riconsegna di clienti finali che hanno ceduto l'impianto di misura a copertura dei costi dell'attività di *metering* svolta dal trasportatore;
 - e) l'attribuzione all'impresa maggiore di trasporto, in quanto responsabile dell'attività di *meter reading*, dei compiti di:

- (i) monitoraggio del rispetto degli *standard* di qualità del servizio individuati, sia attraverso la verifica della disponibilità e dell'affidabilità dei dati di misura trasmessi dai proprietari degli impianti, sia attraverso l'acquisizione di idonea documentazione che accerti il rispetto degli *standard* manutentivi con periodicità, contenuti e modalità da definire nell'ambito del Codice di rete;
 - (ii) controllo degli impianti di misura nella titolarità dei clienti finali;
- f) l'introduzione di un incentivo economico per la corretta manutenzione degli impianti di misura, attraverso l'applicazione di un corrispettivo che rifletta i c.d. costi di mancato adeguamento ai punti di riconsegna (sia verso clienti finali che verso reti di distribuzione) nei quali l'attività di misura non viene erogata nel rispetto degli *standard* di qualità del servizio di cui alla precedente lettera b);
- sia opportuno procedere ad una fase di approfondimento e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, utile ad acquisire gli ulteriori elementi informativi necessari all'adozione, da parte dell'Autorità, di un provvedimento in materia di riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto; e che, anche in un'ottica di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, sia opportuno attribuire alla società Snam Rete Gas S.p.A., quale primo operatore nazionale del servizio di trasporto e tenuto conto delle previsioni della deliberazione 201/2019/R/GAS, il mandato di sottoporre a consultazione pubblica un documento nel quale, tenendo conto degli orientamenti per il riassetto dell'attività sopra espressi, siano dettagliate le linee operative di intervento prospettate nella richiamata nota del 26 luglio 2019 (prot. Autorità A/20089 del 26 luglio 2019), in relazione a:
 - a) l'individuazione di requisiti minimi impiantistici, prestazionali e manutentivi (ispezioni, verifiche funzionali, verifiche periodiche, ecc.) degli impianti di misura;
 - b) la necessità di effettuare un censimento impiantistico e la definizione di un piano di *upgrading/acquisizione* degli impianti;
- nel declinare le suddette linee operative di intervento, sia necessario tener conto degli obiettivi e dei principi dell'Autorità per il riassetto dell'attività sopra enucleati, nonché valutare i seguenti ulteriori aspetti di natura operativa:
 - a) il ruolo delle imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore e le relative modalità di coordinamento con l'impresa maggiore in qualità di responsabile dell'attività di *meter reading*;
 - b) l'individuazione degli *standard* di qualità che si rendano necessari nel nuovo assetto, le modalità di applicazione al cliente finale che non rispetta gli *standard* di qualità del servizio del corrispettivo tariffario a copertura dei c.d. "costi di mancato adeguamento", nonché i possibili criteri di dimensionamento di tale corrispettivo;
- inoltre, nel declinare le predette linee di intervento, sia necessario che il documento di Snam Rete Gas S.p.A. sia aderente, in termini generali, all'assetto delle responsabilità dell'attività di misura e dei rapporti tra i soggetti coinvolti che già emerge dalla regolazione vigente in materia di servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, ricordando al riguardo che:

- a) l'attività di misura è primariamente volta a mettere a disposizione, all'utente del trasporto e agli altri soggetti coinvolti nel bilanciamento del sistema, il dato rilevato e validato mediante impianti di misura sui punti di immissione e prelievo della rete di trasporto; pertanto, l'attività di misura costituisce prestazione accessoria e funzionalmente essenziale all'erogazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento; come tale, la misura è prestazione erogata dall'impresa di trasporto nei confronti dell'utente di tali servizi, il quale è tenuto a versare i relativi corrispettivi tariffari;
 - b) l'esatta erogazione di detta prestazione da parte dell'impresa di trasporto è assicurata mediante le attività di *meter reading*, di responsabilità diretta della medesima impresa di trasporto, e le attività di *metering*, che competono invece ai proprietari dei relativi impianti di misura – i quali sono quindi tenuti a prestare, nei confronti del responsabile del *meter reading* (e quindi del soggetto che eroga la prestazione nei confronti degli utenti del servizio di trasporto e di dispacciamento), la propria collaborazione in termini di rispetto dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività e dell'esecuzione degli interventi di *upgrading* ritenuti necessari;
 - c) la regolazione che l'Autorità adotterà, in seguito alla consultazione e agli eventuali ulteriori approfondimenti che si rendano eventualmente opportuni, definirà il quadro di riferimento rispetto al quale dovranno essere adeguate le sezioni degli attuali Codici di rete delle imprese di trasporto dedicate alla misura del gas;
- di conseguenza, in relazione a quanto segnalato nella nota del 26 luglio 2019, sia opportuno precisare che non si ritiene necessario approntare un apposito “Codice di misura” separato dal Codice di rete dell'impresa di trasporto; infatti, essendo la misura, come detto, un'attività accessoria e funzionalmente essenziale al trasporto e al bilanciamento, non vi sono ragioni per segregare in un documento distinto dal Codice di rete le condizioni generali che regolano il servizio/prestazione (rapporto tra esercente e utente) e le relazioni strumentali allo stesso (rapporti tra esercente e soggetti titolari degli impianti di misura);
 - alla luce di quanto sopra, sia pertanto necessario che Snam Rete Gas S.p.A. proceda alla richiamata consultazione di un documento con le linee operative di intervento per il riassetto dell'attività di misura, che tenga conto degli obiettivi e dei principi sopra enucleati per il riassetto dell'attività, nonché delle indicazioni di carattere generale e operative sopra formulate, secondo le seguenti modalità:
 - a) coordinamento con le altre imprese di trasporto attraverso una condivisione preventiva del documento con le linee operative di intervento per il riassetto dell'attività di misura ed esplicitazione, nell'ambito del documento sottoposto a consultazione, di eventuali temi oggetto di significative differenze di valutazione;
 - b) avviso della pubblicazione del documento da sottoporre a consultazione mediante comunicato sulla *home page* del sito internet della società;
 - c) termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati pari a non meno di 45 giorni dalla data di pubblicazione;

- d) organizzazione, da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., di una sessione pubblica per la presentazione degli orientamenti in materia di riassetto dell'attività di misura durante la fase di consultazione, anche finalizzata a fornire chiarimenti e informazioni ai soggetti interessati;
- e) pubblicazione di tutte le osservazioni ricevute e trasmissione all'Autorità di un documento di controdeduzioni rispetto alle osservazioni ricevute;
- sia opportuno, prima di procedere all'adozione di un provvedimento in materia di riassetto del servizio di misura nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto, procedere ad un'ulteriore fase di consultazione degli orientamenti finali dell'Autorità, nonché compiere eventuali ulteriori approfondimenti che dovessero rendersi necessari

DELIBERA

1. di prevedere che la società Snam Rete Gas S.p.A. sottoponga a consultazione pubblica un documento con le linee operative di intervento per il riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto, tenendo conto degli obiettivi e dei principi del riassetto dall'attività, nonché delle indicazioni di carattere generale e operativo, individuati dall'Autorità nella motivazione della presente deliberazione;
2. di prevedere che Snam Rete gas S.p.A. effettui la consultazione pubblica di cui al precedente punto 1, secondo le seguenti modalità:
 - a. coordinamento con le altre imprese di trasporto attraverso una condivisione preventiva del documento con le linee operative di intervento per il riassetto dell'attività di misura ed esplicitazione, nell'ambito del documento sottoposto a consultazione, di eventuali temi oggetto di significative differenze di valutazione;
 - b. avviso della pubblicazione del documento da sottoporre a consultazione mediante comunicato sulla *home page* del sito internet della società;
 - c. termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati pari a non meno di 45 giorni dalla data di pubblicazione;
 - d. organizzazione, da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., di una sessione pubblica per la presentazione degli orientamenti in materia di riassetto dell'attività di misura durante la fase di consultazione, anche finalizzata a fornire chiarimenti e informazioni ai soggetti interessati;
 - e. pubblicazione di tutte le osservazioni ricevute e trasmissione all'Autorità di un documento di controdeduzioni rispetto alle osservazioni ricevute;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini